	COMUNE DI BAREGGIO	G.C.	Numero:	82
			Data:	10/05/2022
OGGETTO: AGGIORNAMENTO, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T., DELL' ASSIMILAZIONE TRA LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE INDICATE DAL D.M. 1444/1968 E LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020), E S.M.I..				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 21.00 in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Linda Colombo	Sindaco	S
Lorenzo Paietta	Vicesindaco	S
Nico Beltramello	Assessore	S
Roberto Pirota	Assessore	S
Domenico Bonomo	Assessore	S
Anna Lisa De Salvo	Assessore	S

TOTALE PRESENTI: **6**

TOTALE ASSENTI: **0**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Linda Colombo - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T., DELL' ASSIMILAZIONE TRA LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE INDICATE DAL D.M. 1444/1968 E LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020), E S.M.I..

Il Segretario comunale, all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta comunale, abbiano il dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al 4° grado e in ogni caso qualora sussista l'esigenza alla luce dei principi generali di imparzialità e trasparenza, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astensione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 188 del 25/11/2020 avente ad oggetto "Assimilazione tra le zone territoriali omogenee indicate dal D.M. 1444/1968 e gli ambiti individuati dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 219-224 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio)";

PREMESSO che la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) all'art. 1, a partire dal comma 219, dispone che "per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento". Ulteriori precisazioni sono esplicitate fino al comma 224 del medesimo articolo;

VISTA la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023) all'art. 1, comma 59;

VISTA altresì la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) all'art. 1, comma 39;

RICHIAMATA la circolare n. 2/E del 14/02/2020 dell'Agenzia dell'Entrate, nella quale viene specificato che "la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali...";

VISTA la circolare n. 16/E del 29/11/2021 dell'Agenzia dell'Entrate, nella quale vengono indicate le misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157;

PRESO ATTO della nota del Mibact che con lettera del Capo di gabinetto (19 febbraio 2020 prot. n. 4961), in parziale disaccordo con l'Agenzia delle Entrate, ha affermato che il decreto 1444/1968 non imponeva ai Comuni "di applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici". Per ottenere il beneficio, secondo il Mibact, basta "che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal D.M. 1444/1968";

VISTA la Variante Generale del Piano di Governo del Territorio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 04/11/2021 del 25/02/2008 e pubblicata sul BURL nella serie inserzioni e concorsi n°7 del 16/02/2022;

DATO ATTO che nel vigente Piano di Governo del Territorio come sopra indicato non si riscontrano denominazioni coerenti con l'articolato legislativo di cui al suddetto art. 1 comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 relativamente alle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.M. 1444/1968 e s.m.i. che considera le zone territoriali omogenee secondo la seguente classificazione:

- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq;
- C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera b);
- D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

VISTO l'art. 10 punto l lettera a) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. che recita: “definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento”

PRESO ATTO che il Comune di Bareggio con deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 04/11/2021 ha approvato la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, e pubblicata sul BURL serie inserzioni e concorsi n°7 del 16/02/2022;

VISTA l'allegata relazione del Responsabile del Settore Territorio Ambiente e SUAP del Comune di Bareggio con indicazione delle zone assimilate alle zone “A” e “B” del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e s.m.i., allegata alla presente deliberazione;

RILEVATO che il P.G.T. vigente all'interno del territorio comunale:

- all'art. 15 comma 1 “*Classificazione del territorio*” – *Titolo III Azzonamento del Piano- Piano delle Regole RR02*, definisce gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), così di seguito articolati;

Tessuto Urbano Consolidato:

- a) Ambiti storico – testimoniali (A):
 - Nuclei di Antica Formazione (A1);
 - Ambiti del patrimonio rurale (A2).

- b) Ambiti prevalentemente residenziali (B):

- Ambiti residenziali ad elevata densità (B1);
- Ambiti residenziali a media densità (B2);
- Ambiti residenziali misti (B3).

c) Ambiti produttivi (D1);

d) Ambiti terziari e commerciali (D2);

e) Piani attuativi in itinere (G);

f) Ambito di rispetto cimiteriale;

g) Distributori di carburante (H).

RITENUTO che esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), dell'art. 1, comma 59, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023) e dell'art. 1, comma 39 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), a seguito dell'entrata in vigore della Variante Generale al P.G.T., si rende necessario aggiornare l'assimilazione tra le Zone territoriali omogenee A o B di cui al richiamato D.M. 1444/1968 e s.m.i. e gli ambiti definiti dal P.G.T. vigente;

VALUTATO che la assimilazione tra le Zone territoriali omogenee in oggetto, di cui al richiamato D.M. 1444/1968 e s.m.i., e gli ambiti definiti dal P.G.T. vigente può essere declinata secondo il seguente schema;

ZONA A -Tessuto Urbano Consolidato-:

- a) Ambiti storico-testimoniali (A);
- Nuclei di Antica Formazione (A1);
- Ambiti del patrimonio rurale (A2).

ZONA B -Tessuto urbano Consolidato-:

- b) Ambiti prevalentemente residenziali (B);
- Ambiti residenziali ad elevata densità (B1);
- Ambiti residenziali a media densità (B2);
- Ambiti residenziali misti (B3).

PRECISATO CHE gli ambiti non individuati nella assimilabilità sopra descritta, non rientrano nell'applicazione della sopracitata legge.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10 settembre 2018, avente ad oggetto: "Approvazione linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 24 settembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2023 - Sezione strategica";

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 10/05/2022

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - Sezione strategica 2022/2023 - Sezione Operativa 2022/2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: assegnazione ai Responsabili di Settore risorse finanziarie, obiettivi e risorse umane - Piano della performance 2022”.

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 14.04.2022;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Territorio, Ambiente e SUAP, ai sensi del comma 1, art. 49 e del comma 1, art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, formalmente acquisito agli atti;

RITENUTA la propria competenza in forza del combinato disposto dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché dell'art. 19 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, il presente **atto di aggiornamento** a seguito dell'entrata in vigore della Variante Generale al P.G.T. dell'assimilazione tra le zone territoriali omogenee indicate dal D.M. 1444/1968 e gli ambiti individuati dal nuovo piano di Governo del Territorio (P.G.T) ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 219-224, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), e s.m.i.;
- 2) di prendere atto dell'allegata relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Settore Territorio Ambiente e Suap, condividendone i contenuti;
- 3) di dare atto che le Zone territoriali omogenee di cui al richiamato D.M. 1444/1968 e s.m.i. ai soli fini dell'applicazione dell'art. 1 commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i. sono assimilabili agli ambiti del P.G.T. vigente come di seguito ripotate:

ZONA A -Tessuto Urbano Consolidato:

- a) Ambiti storico-testimoniali (A);
 - Nuclei di Antica Formazione (A1);
 - Ambiti del patrimonio rurale (A2).

ZONA B -Tessuto urbano Consolidato:

- b) Ambiti prevalentemente residenziali (B);
 - Ambiti residenziali ad elevata densità (B1);
 - Ambiti residenziali a media densità (B2);
 - Ambiti residenziali misti (B3).

4) di precisare che gli ambiti non individuati nella assimilabilità sopra descritta, non rientrano nell'applicazione della sopracitata legge;

5) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/18.08.2000.

CON VOTAZIONE UNANIME E SUCCESSIVA LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, 4[^] COMMA, DEL D.LGS N. 267/18.08.2000 stante l'urgenza di dare seguito ai provvedimenti conseguenti.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. DELL'ASSIMILAZIONE TRA LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE INDICATE DAL D.M. 1444/1968 E LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020), E S.M.I..

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 188 del 25/11/2020 avente ad oggetto "Assimilazione tra le zone territoriali omogenee indicate dal D.M. 1444/1968 e gli ambiti individuati dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 219-224 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio)";

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) all'art. 1, a partire dal comma 219, dispone che "per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento". Ulteriori precisazioni sono esplicitate fino al comma 224 del medesimo articolo;

La legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023) all'art. 1, comma 59;

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) all'art. 1, comma 39;

La circolare n. 2/E del 14/02/2020 dell'Agenzia dell'Entrate, nella quale viene specificato che "la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali...";

La circolare n. 16/E del 29/11/2021 dell'Agenzia dell'Entrate, nella quale vengono indicate le misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157;

Nella Variante generale del Piano di Governo del Territorio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 04/11/2021 e pubblicata sul BURL serie inserzioni e concorsi n°7 del 16/02/2022 non si riscontrano denominazioni coerenti con l'articolato legislativo di cui al suddetto art. 1 comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 relativamente alle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;

L'art 2 del D.M. 1444/1968 e s.m.i. considera le zone territoriali omogenee secondo la seguente classificazione:

- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone a): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al

12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq;

- C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie a densità di cui alla precedente lettera b);
- D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

L'art. 10 punto 1 lettera a) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. “definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del **Tessuto Urbano Consolidato**, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento”.

Il P.G.T. vigente del Comune di Bareggio, all'art. 15 comma 1 “Classificazione del territorio” – Titolo III Azzonamento del Piano - Piano delle Regole RR02, definisce gli ambiti del **Tessuto Urbano Consolidato (TUC)**, così di seguito articolati:

Tessuto Urbano Consolidato:

- a) Ambiti storico – testimoniali (A):
 - Nuclei di Antica Formazione (A1);
 - Ambiti del patrimonio rurale (A2).
- b) Ambiti prevalentemente residenziali (B):
 - Ambiti residenziali ad elevata densità (B1);
 - Ambiti residenziali a media densità (B2);
 - Ambiti residenziali misti (B3).
- c) Ambiti produttivi (D1);
- d) Ambiti terziari e commerciali (D2);
- e) Piani attuativi in itinere (G);
- f) Ambito di rispetto cimiteriale;
- g) Distributori di carburante (H).

Esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), a seguito dell'entrata in vigore del nuovo P.G.T., si rende necessario aggiornare l'assimilazione tra le Zone territoriali omogenee A o B di cui al richiamato D.M. 1444/1968 e s.m.i. e gli ambiti definiti dal P.G.T. vigente;

Per quanto sopra esposto, si definisce l'assimilazione tra le Zone territoriali omogenee in oggetto, di cui al richiamato D.M. 1444/1968 e s.m.i. e gli ambiti definiti dal P.G.T. vigente, declinata secondo il seguente schema:

ZONA A -Tessuto Urbano Consolidato-:

- a) Ambiti storico-testimoniali (A);

- Nuclei di Antica Formazione (A1);
- Ambiti del patrimonio rurale (A2).

ZONA B -Tessuto urbano Consolidato-:

- b) Ambiti prevalentemente residenziali (B);
- Ambiti residenziali ad elevata densità (B1);
- Ambiti residenziali a media densità (B2);
- Ambiti residenziali misti (B3).

Si precisa che gli ambiti non individuati nella assimilabilità sopra descritta, non rientrano nell'applicazione della sopracitata legge.

**IL RESPONSABILE SETTORE
TERRITORIO, AMBIENTE E S.U.A.P.**
Arch. Gianpiero Galati



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP

AGGIORNAMENTO, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T., DELL' ASSIMILAZIONE TRA LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE INDICATE DAL D.M. 1444/1968 E LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020), E S.M.I..

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta n. 113 del 05/05/2022 (Deliberazione n. 82 del 10/05/2022)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO


Bareggio, li 06.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Gianpiero Galati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	G.C.	Numero:	82
			Data:	10/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
COLOMBO LINDA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).